



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 314/18/CSP**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 925/DDA/CA - <https://t.me/NewspaperProsperosa> e  
<https://t.me/quotidianirivistenet>)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1685, pervenuta in data 22 novembre 2018 (prot. n. DDA/0002361), è stata segnalata dalla FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere editoriale, sulle pagine *internet* <https://t.me/NewspaperProsperosa> e <https://t.me/quotidianirivistenet>, che indirizzano ai canali pubblici di Telegram denominati, rispettivamente, “@NewspaperProsperosa” e “@Quotidiani&RivisteNET”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le edizioni digitali di quotidiani e periodici, come documentato dalla Federazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sui predetti canali. La FIEG dichiarava altresì che “*il canale pubblico https://t.me/NewspaperProsperosa permette il download di testate FIEG; il canale pubblico https://t.me/quotidianirivistenet spiega come fare per scaricare testate FIEG*”;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue: i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Telegram GB, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@telegram.org](mailto:abuse@telegram.org) o [dmca@telegram.org](mailto:dmca@telegram.org), mentre i *server*, che appaiono essere verosimilmente localizzati a San Pietroburgo, appaiono riconducibili alla società Globalnet, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, e indirizzo di posta elettronica [info@gblnet.ru](mailto:info@gblnet.ru);
4. Con comunicazione del 22 novembre 2018 (prot. n. DDA/0002363), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 925/DDA/CA



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero tre giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 22 novembre 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* <https://t.me/NewspaperProsperosa> e <https://t.me/quotidianirivistenet> sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie, Telegram fornisce un servizio gratuito di messaggistica istantanea e che la violazione accertata riguarda i canali “@NewspaperProsperosa” e “@Quotidiani&RivisteNET”, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'accesso al servizio di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Telegram nella sua interezza, con la conseguente disabilitazione dell'intero servizio di messaggistica istantanea;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi